



COMUNE DI ORATINO

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “BOCCIODROMO” SITO IN VIA GIOCO

1 – Ente concedente

Comune di Oratino

Piazza Rogati, n. 3

86010 – Oratino

Partita IVA 00225260702

Tel. 0874/38418

Sito internet www.comune.oratino.cb.it

E-mail: comune@oratino.it comune.oratinocb@legalmail.it;

2 – Oggetto e norme di riferimento

In virtù di quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 92/2023 e secondo gli schemi approvati con determinazione di questo Ente n. 67/2024, il presente bando ha per oggetto la procedura di gara per la scelta del soggetto cui affidare, in concessione, il servizio di gestione completa dell'impianto sportivo comunale denominato “Bocciodromo”, sito in Via Gioco, in relazione alle condizioni attuali dell'impianto e in base alla documentazione (cfr., doc. 1/2/3/4) allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La procedura di gara ed il rapporto di concessione del servizio in parola sono disciplinati, oltre che dal presente bando e dal relativo capitolato d'oneri, dall'articolo 17 del decreto legislativo 36/2023 (Codice degli appalti pubblici).

3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Ai sensi del comma 25 dell'articolo 90 della legge 289/92 (legge finanziaria 2003), possono concorrere, in via preferenziale, per l'affidamento della gestione del servizio sportivo i seguenti soggetti operanti nella disciplina sportiva prevalente praticata nell'impianto:

- società e associazioni sportive dilettantistiche (S.S.D.R.L. e A.S.D.)
- enti di promozione sportiva
- discipline sportive associate
- federazioni sportive nazionali

Possono altresì partecipare alla gara anche altri soggetti che abbiano titolo e siano abilitati a svolgere l'attività gestionale oggetto della presente gara, le cui offerte, però, ai sensi del richiamato comma 25 dell'articolo 90 della legge 289/92, potranno essere prese in considerazione solo in via subordinata, in carenza di valide proposte da parte di soggetti di cui al comma precedente.

Fermo quanto sopra, è ammessa presentazione di offerta anche da parte di raggruppamenti temporanei o altre modalità di associazione previste dalla legge (consorzi, etc.).

4 – Corrispettivi e durata della concessione

I corrispettivi del servizio oggetto della presente concessione consistono unicamente nel diritto di riscuotere dagli utenti le tariffe d'uso del servizio stesso.

All'Amministrazione sarà dovuto il canone di concessione, nella misura definita in sede di offerta che non potrà essere inferiore ad € 600,00.

Il rapporto concessorio ha durata di anni 5 (cinque).

5- Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta deve essere presentata con riferimento a tutta la documentazione richiesta ed alle modalità procedurali prescritte nel capitolato di gara.

Tutte le forme e le modalità ivi contemplate devono essere osservate pena esclusione dalla gara.

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 maggio 2024**, a mezzo raccomandata o posta celere (non fa fede la data di spedizione) oppure consegnata direttamente a mano, al seguente indirizzo: "Comune di Oratino – Ufficio Protocollo – Piazza Rogati, n. 3 – 86010 Oratino".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

6 – Criteri e modalità di aggiudicazione

Un'apposita Commissione valuterà, unitamente alle domande di partecipazione, i progetti pervenuti. L'individuazione del concessionario sarà effettuata in base ai criteri di seguito riportati, nell'ambito di un punteggio massimo di 100 punti:

- 1) validità, congruità, qualità e completezza del **progetto di gestione** (anche con riferimento alle tariffe di fruizione del servizio, differenziando il tariffario per le attività svolte): max punti 40
- 2) validità, congruità, qualità e completezza del **progetto tecnico** relativo alle eventuali **migliorie, innovazioni e attrezzature** fornite in dotazione: max punti 20
- 3) curriculum: **esperienze di gestione** di impianti sportivi, o di servizi del tempo libero, risultati nell'attività sportiva agonistica e non agonistica, organizzazione di eventi e manifestazioni sportive: max punti 5
- 4) numero di **associati** della società, associazione, ente, federazione, etc.: max punti 5
- 5) anzianità di **costituzione** del capofila: max punti 5
- 6) anzianità di **affiliazione** ad una federazione sportiva nazionale: max punti 5
- 7) **staff tecnico e personale** amministrativo: max punti 5
- 8) **canone** annuo di concessione, in rialzo rispetto a quello a basa d'asta, pari a € **600,00** (seicento/zero): max punti 5
- 9) grado di **radicamento territoriale**: residenza degli associati/soci, attività rivolte specificamente al quartiere: max punti 10

I punteggi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 verranno assegnati sulla base del giudizio motivato espresso dalla Commissione, applicando ai singoli parametri di valutazione il coefficiente numerico, espresso in centesimi, compreso tra 0,00 (valutazione negativa) ed 1,00 (valutazione massima).

I punteggi di cui ai numeri 5, 6, 8 e 9 verranno assegnati con criterio proporzionale (proporzione diretta), attribuendo il punteggio massimo alla migliore offerta e punteggi proporzionalmente inferiori alle altre offerte.

E' prevista aggiudicazione anche in presenza di offerta singola ritenuta valida.

7 – Informazioni

Per qualsiasi informazione inerente la presente procedura utilizzare i riferimenti telefonici, fax, internet e posta elettronica di cui all'articolo 1.

8 – Pubblicità del bando

Il presente bando verrà pubblicizzato attraverso affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché con pubblicazione sul sito internet del Comune di Oratino (www.comune.oratino.cb.it).

9 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio al capitolato d'oneri

Oratino, 8 aprile 2024

**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to (Dott. Piacentino Salati)**



COMUNE DI ORATINO

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "BOCCIODROMO" SITO IN VIA GIOCO

ART. 1 – Finalità ed oggetto. Soggetti ammessi.

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Bocciodromo", sito in via Gioco, previa messa a norma e adeguamento normativo a cura e a spese del concessionario e con gestione, unicamente per i soci, di un punto ristoro, con assoluto divieto di attività di somministrazione con ristorazione (codice ateco 56.10.11).

La gestione deve essere effettuata nell'ottica del pubblico servizio cui è destinata la struttura.

Ai sensi del comma 25 dell'articolo 90 della legge 289/92 (legge finanziaria 2003), la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche (S.S.D.R.L.) e associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

In via subordinata, in carenza di proposte da parte di soggetti di cui al comma precedente, la gestione potrà essere affidata ad altri soggetti proponenti, con particolare riferimento ad associazioni o comitati di quartiere, soggetti operanti nel terzo settore, ma anche ad operatori economici.

Sono in ogni caso ammessi anche raggruppamenti temporanei o altre modalità di presentazione in forma associata (consorzi, etc.), tenendo presente che anche in queste ipotesi la preferenza è accordata a quegli organismi che prevedano come capofila o capogruppo un soggetto rientrante fra le categorie sopra indicate quali soggetti cui l'affidamento viene assegnato in via preferenziale.

In particolare, gli eventuali lavori dovranno riguardare la messa a norma e l'adeguamento normativo dell'impianto sportivo, nonché la eliminazione delle barriere architettoniche, secondo le modalità indicate dai partecipanti nel progetto – offerta, previa constatazione dello stato di fatto dell'impianto. Nel caso, i lavori di messa a norma, adeguamento normativo ed eliminazione delle barriere architettoniche devono essere affidati dal gestore a soggetti qualificati ad eseguire lavori pubblici.

L'attuale consistenza dell'immobile è quella che risulta dalla presa visione, effettuata, pena esclusione dalla gara, durante il sopralluogo di cui all'articolo 3.

ART. 2 – Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione valuterà, unitamente alle domande di partecipazione, i progetti pervenuti. L'individuazione del concessionario sarà effettuata in base ai criteri, parametri e modalità dettagliatamente indicati nel Bando di gara, al quale si rinvia.

E' prevista aggiudicazione anche in presenza di offerta singola ritenuta valida.

ART. 3 – Modalità di partecipazione

A pena di esclusione dalla gara, dovrà essere effettuata specifica visita all'impianto.

Tale sopralluogo dovrà essere eseguito dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da un incaricato di comprovata competenza tecnica a ciò delegato per iscritto.

La visita dovrà essere concordata con l'Area tecnica del Comune.

In occasione della visita dovrà essere compilato apposito verbale che sarà allegato all'offerta, riportando la data in cui è stata effettuata la visita e la firma del rappresentante dell'offerente e del rappresentante del committente.

Il partecipante non potrà richiedere compensi per qualsiasi spesa e/o onere comunque sostenuti per l'elaborazione e la presentazione dell'offerta.

Possono partecipare tutti i soggetti di cui all'articolo 1.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate, i seguenti documenti:

N. B. - A pena di esclusione le buste di gara di cui infra (buste A-B-C) dovranno contenere, solo ed esclusivamente, i supporti informatici (compact disk e/o penne USB) nei quali sono archiviati i documenti resi in formato elettronico (.pdf) e ognuno firmati digitalmente. Non sono ammessi documenti in forma cartacea.

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara (**Busta A**); L'istanza dovrà contenere:

- l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente capitolato;
- l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni;
- in caso di raggruppamenti o consorzi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.

L'istanza di ammissione alla gara dovrà essere corredata a pena di esclusione da:

- atto costitutivo e statuto della/e società, ente/i, federazione/i o associazione/i, etc.;
- verbale di sopralluogo presso l'impianto;
- curriculum indicante il numero e le generalità degli associati, l'attività svolta, le esperienze maturate e le attività eventualmente organizzate a favore dei residenti nel Comune di Oratino.

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000):

- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
- inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99).

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente ed essere accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38, co. 1, e 47, co. 1, D.P.R. 445/2000.

2) PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (Busta B) che illustri:

- le eventuali migliorie che si intendono apportare all'impianto, l'allestimento con arredi e attrezzature, per la migliore funzionalità e fruibilità dell'impianto;
- le modalità di attuazione della gestione del servizio (progetto organizzativo e di gestione del servizio, con descrizione analitica delle modalità di gestione, delle attività che si intendono organizzare e svolgere, del personale utilizzato, dell'organizzazione del servizio, etc.). In considerazione della struttura affidata in gestione è consentito un punto ristoro riservato ai soci ed è esclusa qualsiasi attività di somministrazione con ristorazione (codice ateco 56.10.11).

3) OFFERTA ECONOMICA (Busta C), in bollo o su carta resa legale, contenente l'importo del canone annuo di concessione, che il concorrente intende riconoscere all'Amministrazione, in aumento rispetto al valore a base di gara di **€ 600,00/anno**.

La **busta A** - che dovrà contenere l'istanza di partecipazione alla gara, con la documentazione richiesta al precedente punto 1), la **busta B** (contenente il progetto organizzativo e gestionale) e la **busta C** (contenente l'offerta economica), opportunamente sigillate, dovranno riportare la seguente dicitura sul frontespizio: "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE", "PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE", "OFFERTA ECONOMICA".

Le tre buste (contenenti i documenti in formato elettronico di cui sopra) saranno inserite in un ulteriore **PLICO** sigillato e recante sul frontespizio la dicitura "OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "BOCCIODROMO" SITO IN VIA GIOCO". Il piego così formato dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno**, a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano, al seguente indirizzo: "Comune di Oratino – Ufficio Protocollo – Piazza Rogati, n. 3 – 86010 Oratino".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 4 – Migliorie innovazioni e attrezzature

Il progetto organizzativo e gestionale, ferma restando la destinazione d'uso (attività sportiva) dell'impianto, potrà prevedere, sulla base della situazione di fatto dell'impianto così come accertata a seguito di verbale di sopralluogo (da allegare così come previsto dall'art. 3 del presente atto) le eventuali modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati, nonché le migliorie, le innovazioni e l'allestimento con adeguati arredi e attrezzature.

Eventuali lavori proposti e/o l'allestimento dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del concessionario entro il termine massimo di 24 mesi dalla stipulazione del contratto di concessione.

Il concessionario potrà autonomamente presentare istanza all'Istituto per il Credito Sportivo previsto dalla Legge n.1295 del 24/12/1957 al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 453/2000 (Regolamento per il riordino dell'Istituto per il Credito Sportivo a norma dell'art. 157 del D.Lgs.n.112/1998), un contributo per le spese sostenute per le migliorie, le innovazioni e l'allestimento delle attrezzature.

Il Comune potrà revocare la concessione nel caso in cui gli eventuali lavori non siano ultimati nel termine stabilito dal presente articolo ed assegnarla al secondo in ordine di graduatoria.

In detto caso il complesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

I lavori eventualmente previsti (migliorie) dovranno risultare da apposito progetto firmato da tecnico abilitato.

L'allestimento potrà prevedere l'individuazione di un locale interno da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (esclusa l'attività di somministrazione per ristorazione) riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'art. 3 comma 6, lettera d), della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

Tutto ciò a cura e spese del concessionario, secondo quanto di seguito articolato.

Il concessionario dovrà realizzare i lavori eventualmente proposti attraverso le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, con affidamento a soggetti abilitati e qualificati all'esecuzione di lavori pubblici, in relazione alle specifiche tipologie di lavori da realizzare.

Il Comune sarà manlevato da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Nel caso di effettuazione di lavori, resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

Le eventuali innovazioni e le eventuali opere di miglioria, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio tecnico comunale, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Oratino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competeva al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.

ART. 5 – Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla stipula del contratto e non sarà suscettibile di rinnovo automatico alla scadenza.

Il Comune potrà revocare in qualunque momento la concessione, a semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti ed agli impianti venga data una destinazione diversa da quella citata definita nell'atto di concessione, o in caso di inadempienze, per qualsivoglia causa, del concessionario, o di gravi difficoltà funzionali dello stesso, o in caso di fallimento del concessionario, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Comune entro tre mesi dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone o cose.

L'immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con constatazione tramite verbale di consegna redatto in contraddittorio.

Il Comune non è tenuto a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso.

ART. 6 – Utenze

Gli oneri di conduzione relativi alla fornitura di energia elettrica e acqua sono interamente a carico del concessionario.

Tutte le spese di conduzione, tra le quali quelle relative al telefono, allo smaltimento dei rifiuti (tassa) e alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, sono interamente a carico del concessionario.

Il costo del riscaldamento e la conduzione dell'impianto termico sono a carico del concessionario il quale dovrà ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.

Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, entro tre mesi dalla stipula del contratto.

ART. 7 – Tariffe

I proventi derivanti dalla gestione del servizio saranno riscossi e introitati dal concessionario, a copertura delle spese di gestione e dei costi sostenuti per i lavori eventuali, le migliorie, le innovazioni, gli arredi e le attrezzature.

In ottemperanza alla normativa vigente, l'eventuale vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

ART. 8 – Finalità sociali

Il concessionario effettuerà la gestione destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico del Comune e garantirà l'apertura dell'impianto durante tutto l'arco della settimana, nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità.

Il Comune si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di 10 giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

ART. 9 – Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale. Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 10 – Manutenzione

Durante la concessione è a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso nonché gli interventi di messa a norma e adeguamento normativo della struttura e degli impianti secondo la normativa vigente.

La manutenzione straordinaria dell'impianto è a carico del Comune di Oratino.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dell'area circostante l'impianto.

ART. 11 – Pubblicità

La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente e nulla osta del Servizio Sport.

ART. 12 – Obblighi assicurativi

Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte.

Il concessionario si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni e incendio e R.C. del fabbricato in base al valore dello stesso.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici comunali all'atto della stipula del contratto.

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo a seconda delle mansioni assunte e si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

ART. 13 – Obblighi in materia di lavoro

Il concessionario si impegna a destinare il personale necessario per la gestione, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Il concessionario si impegna inoltre all'osservanza della normativa introdotta dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, in materia di sicurezza del luogo di lavoro.

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. L'Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

L'Amministrazione potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 14 – Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione.

Ove il concessionario decida di attivare un servizio ristoro all'interno dell'impianto, potrà gestirlo direttamente od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia, fornito di regolare autorizzazione; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione al Comune per il preventivo nulla osta.

L'autorizzazione è vincolata, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) Legge 25 agosto 1991 n. 287, unicamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto.

ART. 15 – Controlli

Il personale del Comune avrà libero accesso agli impianti per effettuare tutte le verifiche ed i controlli ritenuti necessari, con qualsiasi modalità, sulla gestione (attività svolte, modalità di conduzione, scritture contabili e registrazioni, ecc.), sull'applicazione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste.

Il concessionario è tenuto a presentare annualmente al responsabile dell'Area tecnica sia il programma annuale delle attività che il rendiconto a consuntivo delle attività svolte, inclusi tutti i movimenti contabili e finanziari.

La finalità del controllo di cui al presente articolo è quella di monitorare costantemente, anche con verifiche ispettive puntuali e penetranti, l'effettivo perseguimento delle superiori finalità di interesse pubblico che il concessionario è tenuto a garantire nella gestione del servizio pubblico affidatogli.

ART. 16 – Revoca

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni e rispetto a tutto quanto disposto nella convenzione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

ART. 17 – Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore dell'Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

ART. 18 – Restituzione impianto

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa o di recesso, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e libero da cose o persone entro tre mesi.

ART. 19 – Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata, con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini e le condizioni.

Il rinnovo potrà essere disposto, per una sola volta, previa intesa tra le parti, ed a condizione che il Comune accerti la sussistenza di ragioni di pubblico interesse per procedere al rinnovo medesimo.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, nel caso di ulteriori investimenti sull'impianto da parte del concessionario, di prorogare la concessione per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

ART. 20 – Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione (canone), il concessionario costituisce cauzione definitiva a garanzia dell'importo (pagamento canoni per intera durata del rapporto di concessione) di euro 3.000,00 (tremila/00), tramite versamento all'istituto di credito tesoriere dell'Ente o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi di legge. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 21 – Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 22 – Domicilio legale e Foro competente

Il concessionario eleggerà domicilio legale nell'ambito del Comune di Oratino.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR MOLISE.

Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Campobasso.

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Elenco Subalterni


Comune	Sezione	Foglio	Particella	Tipo mappale	del:
ORATINO		20	344	n. 83485	16/10/2006
Sub. UBICAZIONE via/piazza	n° civ	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE
via sotto giardino	SNC	T			AREA URBANA DI MQ. 4690
Comune	Sezione	Foglio	Particella	Tipo mappale	del:
ORATINO		20	347	n. 83485	16/10/2006
Sub. UBICAZIONE via/piazza	n° civ	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE
1 via sotto giardino	1	T			BENE COMUNE NON CENSIBILE AI SUB 2 E 3
2 via sotto giardino	1	T			NEGOZIO (BAR E UFFICI DEL BOCCIODROMO)
3 via sotto giardino	1	T			BOCCIODROMO COMUNALE
4 via sotto giardino	1	T			BENE COMUNE NON CENSIBILE (INGRESSO AI SUB 2 E 3)

Protocollo

94937


data

IL TECNICO Ing. DEL GRECO FRANCESCO
ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO n. 871
Codice Fiscale: DLGFNC71L31B519R



I LOCALI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO SONO EVIDENZIATI CON LINEA VERDE.

ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Del Greco Francesco	Iscritto all'albo: Ingegneri	Prov. Campobasso	N. 871
Comune di Oratino	Sezione:	Foglio: 20	Particella: 347	Protocollo n. del
Dimostrazione grafica dei subalterni			Tipo Mappale n. 83485 del 16/10/2006 Scala 1 : 500	



PIANO TERRA



Identificativi Catastali:

Sezione:
Foglio: 20
Particella: 347
Subalterno: 2

Compilata da:
Del Greco Francesco

Iscritto all'albo:
Ingegneri


Prov. Campobasso

N. 871

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANTA PIANO TERRA



Handwritten signature of Francesco Del Greco



nord

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 20
Particella: 347
Subalterno: 3

Compilata da:
Del Greco Francesco
Iscritto all'albo:
Ingegneri
Prov. Campobasso

N. 871

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANTA PIANO TERRA

